

COPIA



# COMUNE DI PORCARI PROVINCIA DI LUCCA

**Deliberazione n° 30  
in data 01-04-2021**  
Pubblicata il  
Immediatamente eseguibile

## Deliberazione della Giunta Comunale

Trasmissione ai capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. – D. Lgs. 18/08/2000, n. 267

---

Oggetto: **Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale - APPROVAZIONE TARIFFE**

---

L'anno duemilaventuno, addì uno del mese di aprile alle ore 14:30 nella Sala adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta Comunale si è riunita.

### Eseguito l'appello risultano:

		Presenti	Assenti
1	Fornaciari Leonardo		P
2	Fanucchi Franco		P
3	MENCHETTI ROBERTA		P
4	BAIOCCHI LISA		A
5	LAMANDINI ELEONORA		A
		3	2

Presiede il Sig. Fornaciari Leonardo nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE Domenico Fimmano'.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## LA GIUNTA COMUNALE

### **PREMESSO** che:

- con deliberazione n. 7 del 30/03/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021-2023;
- con deliberazione n. 8 del 30/03/2021, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione armonizzato 2021-2023

**VISTA** la legge n. 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 che, ai commi da 816 a 836, a decorrere dal 2021 istituisce e disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, disponendo che il predetto canone sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province, prevedendo altresì che lo stesso è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

### **DATO ATTO** in particolare che:

- Il comma 817 articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;
- Il successivo comma 819 dispone che il presupposto del canone è:
  - a) L'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico;
  - b) La diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti ad uso pubblico o ad uso privato;
- Il successivo comma 821 prevede che il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottarsi dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

### **DATO ATTO** altresì che:

- Il comma 837, articolo unico, del suindicato testo di legge 160/2019 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio al patrimonio indisponibile destinate a mercati anche in strutture attrezzate;
- Il successivo comma 838 dispone che il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazione temporanea di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

**RICHIAMATA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 30 marzo 2021 *“Istituzione del Canone Patrimoniale di Concessione di suolo pubblico, Autorizzazione o esposizione pubblicitaria*

e del Canone Mercatale e approvazione del relativo regolamento.” con la quale il Comune di Porcari ha istituito il nuovo canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica ed ha approvato il relativo Regolamento;

**DATO ATTO** che a decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito dell' istituzione del suddetto “canone unico patrimoniale” e dell' approvazione del relativo regolamento, non trovano più applicazione le disposizioni contenute nel Regolamento comunale che disciplina il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), approvato con delibera C.C. n. 9 del 04.02.2013, nel Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, modificato, da ultimo, con deliberazione consiliare n. 32 del 28.06.1996, e non trova più applicazione la Deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 19.02.2019 di approvazione delle tariffe per l' imposta sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019;

**RICHIAMATI:**

- i commi 826, 827 e 831 dell'art. 1 della legge 160/2019 che fissano la misura della tariffa standard del canone come segue:
  - a) la tariffa *standard* annua, al metro quadrato, per occupazione di suolo o diffusione di mezzi pubblicitari nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare, per Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti, è di euro 30,00 (art. 1, comma 826);
  - b) la tariffa *standard* giornaliera, al metro quadro per giorno di occupazione di suolo o diffusione di messaggio pubblicitario, per Comuni della medesima fascia di popolazione di cui sopra è di euro 0,60 (art. 1, comma 827);
  - c) la tariffa forfetaria per utenza per le occupazioni permanenti, con cavi e condutture, da chiunque effettuate per la fornitura di servizi di pubblica utilità (quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete), per i Comuni fino a 20.000 abitanti è pari a 1,50 euro (comma 831);
  
- i commi 841 e 842 dell'art. 1 della legge 160/2019 che stabiliscono per il canone mercatale, relativamente ai Comuni fino a 10.000 abitanti:
  - a) la tariffa *standard* annua, di euro 30,00 (art. 1, comma 841);
  - b) la tariffa *standard* giornaliera di euro 0,60 (art. 1, comma 842);

**RITENUTO**, pertanto di dover approvare le tariffe del nuovo canone patrimoniale al fine di consentirne l' immediata applicazione con decorrenza 01.01.2021;

**PRESO ATTO** che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge n.160/2019 il canone unico patrimoniale è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**CONSIDERATO** che, anche con riguardo al difficile contesto economico, dovuto alla pandemia da Covid-19, che interessa i contribuenti colpiti dal prelievo, è opportuno in questa fase di prima applicazione della norma fissare le tariffe in modo da non incrementare il livello dei prelievi che il canone sostituisce (imposta comunale sulla pubblicità, pubbliche affissioni e canone di occupazione di spazi e aree pubbliche);

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di disciplinare la misura del canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo

prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

**ATTESO** che la sostanziale conferma delle tariffe del 2020 è realizzata mediante l'applicazione dei coefficienti moltiplicatori da applicare alla tariffa standard, così come definiti nel quadro tariffario (allegato A) che allegato al presente atto ne forma parte integrante e sostanziale;

**RITENUTO** di approvare le tariffe del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, del canone di autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, così come esposte nel quadro tariffario (allegato A) allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con efficacia dal 1° gennaio 2021;

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

**VERIFICATO** che l' art. 106, comma 3-bis, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio) convertito, con modificazioni, con Legge 17 luglio 2020, n. 77, ha disposto il differimento del termine per le deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 da parte degli enti locali, al 31.01.2021.

Successivamente, con decreto del Ministero dell' Interno del 13.01.2021, si è provveduto a differire ulteriormente tale termine al 31.03.2021 e con l' art. 30, comma 4, del D.L. n. 41 del 22.03.2021, c.d. “Decreto Sostegni”, è stata disposta l' ulteriore proroga al 30 aprile 2021;

**VISTA** la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it);

**RITENUTO**, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

**VISTO** l' allegato parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile Servizio Finanziario , ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi, favorevoli resi e riscontrati nei modi di legge,

DELIBERA

1. Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare le tariffe 2021 del Canone Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinati a mercati, come risultanti dall'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. Di stabilire che le tariffe approvate con la presente deliberazione decorrono dall'1/1/2021;
4. Di dare atto che per effetto delle misure delle tariffe approvate con il presente provvedimento si realizza l'invarianza di gettito richiesta dal comma 817 dell'art. 1 della Legge 160/2019;

\*\*\*\*\*

Stante l'urgenza, ai sensi dell'articolo n. 134 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, con separata votazione, a voti unanimi e favorevoli, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile.

**C O M U N E   D I   P O R C A R I**  
(Provincia di Lucca)

OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale - APPROVAZIONE TARIFFE

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

Il/La sottoscritto Rag. Giuliana Maria Lera

**RESPONSABILE SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI**

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto;
- Visto gli artt. 49 e 147bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

ESPRIME

sotto il profilo tecnico, il seguente parere : Favorevole

Porcari, li 01-04-2021

**Il Responsabile SERVIZIO GESTIONE FINANZIARIA ED ECONOMATO E TRIBUTI**  
(F.to Rag. Giuliana Maria Lera)

**COMUNE DI PORCARI**  
(Provincia di Lucca)

**UFFICIO RAGIONERIA**

**OGGETTO: Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e Canone mercatale  
- APPROVAZIONE TARIFFE**

**Parere ex Art. 49 D.lgs. 18 Agosto 2000 n. 267**

La sottoscritta Rag. Giuliana Maria Lera, Responsabile Servizi Finanziari

- Vista la proposta di deliberazione in oggetto ;
- Visti gli artt. 49 e 147bis del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267;
- Vista la nomina sindacale;

**ESPRIME**

**Sotto il profilo contabile, il seguente parere: Favorevole**

Porcari, li 01-04-2021

**Il Responsabile Servizi Finanziari  
F.to Rag. Giuliana Maria Lera**

Firmato sull'originale dal Presidente e dal SEGRETARIO GENERALE

---

**RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Porcari li,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

La presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi e nessun reclamo è stato presentato a questo ufficio contro di essa.

Porcari li,

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, 3° comma del T.E.U.L. – D.lgs 18/08/2000, n° 267

Porcari li, 01-04-2021

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Domenico Fimmano'